

(N. 1902)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1982

Proroga dei limiti temporali di efficacia della legge 18 gennaio 1977, n. 9, in materia di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — In data 31 dicembre 1981 hanno cessato di avere efficacia le norme contenute nella legge 18 gennaio 1977, n. 9, che hanno disciplinato in via transitoria l'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare, nei cui ruoli si è ormai raggiunto — a differenza delle altre due Forze armate — un pressochè totale ristagno delle carriere a causa delle limitate disponibilità di vacanze organiche conseguenti agli anomali reclutamenti, effettuati nell'immediato periodo post-bellico, per fronteggiare esigenze ed impegni di Forza armata allora impellenti.

Il disegno di legge recante nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento dei sot-

tufficiali, il quale tende tra l'altro ad eliminare la sopraddetta disfunzione, si trova attualmente all'esame di apposita Sottocommissione del Senato e non potrà — presumibilmente — concludere in tempi brevi il suo *iter* legislativo.

Ciò stante, appare evidente la gravità della situazione venutasi a determinare dal 1° gennaio 1982 per effetto della cessazione dell'efficacia della summenzionata legge 18 gennaio 1977, n. 9.

Nel corrente anno, infatti, per la determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento al grado di maresciallo di prima classe, si dovrà tener conto esclusivamente delle prevedibili vacanze naturali, con la

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguente drastica riduzione, da ottocento a circa cento, del numero di promozioni conferibili.

Tale decurtazione darà luogo a due diversi effetti sperequativi: il primo tra i marescialli di prima classe dell'Aeronautica e i pari grado delle due altre Forze armate, che comporterà un ritardo di carriera, per detti marescialli, di circa due o tre anni, ed il secondo tra questi ultimi e i sottufficiali aventi gradi inferiori, per la generale diminuzione di vacanze organiche utili ai fini dell'avanzamento.

Si rende, quindi, necessario non solo evitare tempestivamente un nuovo rallentamento dello sviluppo di carriera dei sottuf-

ficiali dell'Aeronautica militare — rallentamento che acuirebbe lo stato di malcontento di tale benemerita categoria, le cui legittime aspettative non possono essere disattese — ma anche non vanificare i risultati finora conseguiti attraverso il meccanismo transitorio di avanzamento introdotto dalla già richiamata legge n. 9.

Per la soluzione dei problemi sopra esposti è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale vengono prorogati fino al 31 dicembre 1983 i limiti temporali di efficacia di detta legge n. 9, come già disposto, peraltro, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina con la legge 2 aprile 1980, n. 114.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 gennaio 1977, n. 9, relativamente al numero delle promozioni annuali fissato per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di prima classe e di sergente maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, trovano applicazione anche per gli anni 1982 e 1983.

Sono altresì prorogati per gli anni sopra indicati i limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 2 nonché nel secondo comma, secondo capoverso, dell'articolo 3 della citata legge 18 gennaio 1977, n. 9.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 960 milioni in ragione d'anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul capitolo 1874 degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli anni 1982 e 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.